

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 28-2218

**Parziale modifica della D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018, in ottemperanza all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 3 del 22 luglio 2019, in materia di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, ai sensi della legge regionale n. 28/1999.**

A relazione degli Assessori Poggio, Ricca:

Premesso che:

la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante “*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*” ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*”;

in particolare, è stato inserito il Capo V *bis* (*Vendite occasionali su area pubblica*) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;

nello specifico i nuovi articoli da 11 *bis* a 11 *quinquies*, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
  1. appartenenti al settore merceologico non alimentare;
  2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
  3. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;

alla Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di commercio, è stata demandata, ai sensi dell'art. 11 *quinquies* c. 1 e 2 e nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della L.R. 28/1999 s.m.i., la competenza a svolgere:

- attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e la distribuzione territoriale dei mercatini,
- attività di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni di cui al Capo V *bis*, da realizzarsi, in particolare, mediante la creazione di una banca dati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, finalizzata a censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini in ambito regionale e la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni ai sensi dell'art. 11 *quater*, c. 2, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate;

l'art. 11 *quinquies* c. 3 ha inoltre previsto la competenza della Giunta regionale ad adottare i criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.

Richiamato che:

con deliberazione n. 12-6830 del 11 maggio 2018 recante “*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*” la Giunta regionale ha adottato la disciplina di attuazione, anche al fine di garantire, sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nel riparto delle funzioni istituzionali fra Regione e Comuni, un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale delle nuove disposizioni, evitando nel contempo che differenti, frammentarie discipline comunali producano elementi di distorsione delle dinamiche della concorrenza, oltre ad un'evidente violazione del principio di uguaglianza in ambito regionale;

in particolare i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia sono contenuti

nell'allegato A della D.G.R n. 12-6830/2018, parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo medesimo;

l'allegato A della deliberazione è strutturato secondo una scansione che ripercorre l'impianto legislativo e pertanto i contenuti della D.G.R. traducono a livello attuativo le prescrizioni di principio contenute in legge:

- il Capo I ha una valenza strategica in quanto in esso si definiscono, a livello attuativo, i principi conduttori e le principali fattispecie oggetto dell'intervento normativo;

- i Capi II e III disciplinano in maggiore dettaglio le vicende giuridico amministrative relative allo svolgimento delle attività di vendita occasionale sui mercatini secondo una ripartizione fra adempimenti posti a carico dei venditori occasionali e competenze comunali;

- il Capo IV disciplina le competenze regionali, approfondendo le disposizioni contenute all'art. 11 quinquies della L.R. 28/1999, oltre alla previsione dell'adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino;

- il Capo V contiene infine norme transitorie e finali per l'applicazione delle disposizioni regionali; nello specifico, al Capo I "Oggetto e principi" sono definiti, tra l'altro, l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina regionale;

al punto 1, punto 1.2 del Capo I sono individuate specifiche attività che, pur non costituendo attività di commercio – come l'attività di vendita occasionale nei mercatini – non sono comunque soggette alle nuove disposizioni regionali contenute nella D.G.R. n. 12-6830/2018;

in particolare è specificato, al Capo I, punto 1, punto 1.2, lettera b), che non è soggetta alla normativa sugli "hobbisti" l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Preso atto che:

nel corso della prima fase di applicazione della normativa regionale in materia di vendite occasionali sono emerse le forti criticità scaturite da questa deroga: da un lato presunti fenomeni di abusivismo e dall'altro momenti di forte tensione sociale tra cittadini residenti e venditori;

tali problematiche sono state sollevate ed esposte in Consiglio regionale, facendole confluire nell'ordine del giorno n. 3 presentato in data 22 luglio 2019, discusso e approvato in Consiglio regionale nella seduta del 1 agosto 2019, con il quale è stata richiesta la modifica della D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 2018;

l'ordine del giorno sopraccitato impegna la Giunta regionale a eliminare la lettera b), punto 1.2, punto 1, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 12-6830/2018, in considerazione dei *"gravi fenomeni di degrado e disagio sociale, con particolare riferimento a vendita di merce di dubbia provenienza oppure contraffatta o ancora alimentari privi del rispetto di qualsivoglia norma igienico sanitaria"*, *"del profondo disagio vissuto dai quartieri – dove si localizzano tali eventi – per la permanenza di un mercato autorizzato, o comunque tollerato anche quando non autorizzato, [...] ma al di fuori di ogni controllo e disciplina normativa"* e di episodi di violenza verificatesi durante lo svolgimento di tali manifestazioni.

Tenuto conto della delimitazione degli ambiti di competenza del commercio da un lato e delle politiche sociali e delle ragioni di sicurezza/ordine pubblico e di natura fiscale dall'altro e conseguentemente della necessità imprescindibile di coinvolgimento dei competenti Assessorati e Direzioni regionali al fine di trovare un'efficace soluzione a tali criticità.

Ritenuto necessario provvedere quanto prima alla modifica della citata disposizione, anche con il fine di evitare che la normativa regionale possa venire elusa mediante la costruzione ad arte di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, per mascherare mercatini per hobbisti di tipo tradizionale.

Ritenuto inoltre necessario provvedere a uniformare la normativa regionale riconducendola a un'applicazione paritaria tra categorie di operatori che svolgono la medesima attività.

Vista la L.R. 28/1999 s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo V *bis*;

vista la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018;

visto l'ordine del giorno n. 3 del 22 luglio 2019;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

visto il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto premesso la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di stabilire, in ottemperanza all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 3 del 22 luglio 2019, di eliminare la lettera b), punto 1.2, punto 1, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 2018 recante "*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*";

di stabilire che tale disposizione troverà applicazione a partire dal 23 novembre 2020;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)